

Sulla detrazione IVA escluso il rischio di infrazione per l'Italia

La Commissione Ue risponde alla denuncia di ANC e Confimi Industria

/ Corinna COSENTINO

Venerdì, 21 settembre 2018



I principi della direttiva IVA prevalgono sulle recenti modifiche introdotte nella normativa nazionale con riguardo al termine ultimo per l'esercizio del diritto alla **detrazione IVA**. Inoltre, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/2018, secondo cui il **possesso della fattura** da parte del soggetto passivo costituisce presupposto necessario al fine di determinare il momento a partire dal quale l'imposta diviene detraibile, è supportata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue.

È questa la risposta fornita dalla Commissione Ue ad ANC e Confimi Industria lo scorso 13 settembre e riportata in una nota congiunta delle due associazioni.

In data 12 maggio 2017, ANC e Confimi avevano denunciato la **potenziale incompatibilità** tra la normativa comunitaria e quella nazionale in tema di detrazione IVA. In particolare, esse sostenevano che l'art. 2 del DL 50/2017, riducendo di un anno il termine ultimo per l'esercizio della detrazione IVA, violasse i principi di effettività, proporzionalità e neutralità dell'imposta, in considerazione dello scostamento temporale che può realizzarsi tra il momento in cui l'IVA diviene esigibile e quello in cui la fattura perviene al soggetto passivo.

Le criticità connesse a tale modifica normativa, con particolare riferimento alle fatture emesse a fine anno, sono state tuttavia in gran parte superate in via interpretativa. Con la circolare n. 1/2018 è stato infatti affermato che, per l'esercizio della detrazione, non è sufficiente il realizzarsi dell'esigibilità dell'imposta (effettuazione dell'operazione), essendo necessario il verificarsi di una **seconda condizione**, di natura formale, consistente nel possesso di una valida fattura da parte del soggetto passivo.

Sono stati così ridefiniti, in conformità ai principi della giurisprudenza comunitaria, i criteri per l'individuazione del *dies a quo* da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione. Soltanto grazie a tale interpretazione, osservano le associazioni, il *dies ad quem* per l'esercizio del diritto è tornato di fatto a essere **congruo** anche per le fatture di fine anno.

Alla medesima conclusione sembra essere giunta la Commissione Ue, affermando che la riduzione del termine biennale di decadenza del diritto alla detrazione IVA (misura conforme alla direttiva) non dovrebbe avere l'effetto di rendere eccessivamente difficile od oneroso l'esercizio del diritto da parte di un soggetto sufficientemente diligente. Ciò, tuttavia, a condizione che le **modalità** di tale esercizio si iscrivano nelle disposizioni della direttiva IVA.

Con riferimento all'Italia, il rispetto di tali condizioni appare assicurato dai **criteri definiti** con la circolare n. 1/2018, ritenuti dalla Commissione Ue conformi ai principi comunitari. Pertanto, pur auspicando la riscrittura della norma nazionale, ANC e Confimi considerano sostanzialmente assorbiti i rilievi precedentemente evidenziati. Le stesse associazioni chiedono però alla Commissione di valutare un aspetto ulteriore, ossia la compatibilità con la normativa comunitaria del DPR 100/98, in materia di liquidazioni IVA.

In particolare, si chiede se è sufficiente che il requisito del possesso della fattura si perfezioni entro il termine per la liquidazione periodica, come disporrebbe il DPR 100/98 (ad esempio, entro il 16 febbraio per la liquidazione del mese di gennaio); ovvero se il requisito debba verificarsi **entro l'ultimo giorno** del periodo di riferimento (ad esempio, entro il 31 gennaio per la liquidazione IVA dello stesso mese). In quest'ultimo caso, una fattura emessa a fine mese ma pervenuta al cessionario o committente nel mese successivo non potrebbe confluire nella liquidazione del mese di emissione per l'acquirente.

A parere di ANC e Confimi, la prima interpretazione non sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria. D'altro canto, secondo alcuni, deporrebbe a favore della seconda tesi la precisazione contenuta nella citata circolare n. 1/2018, con cui l'Agenzia delle Entrate ha "fatto salvi" i comportamenti di coloro che, in conformità al dettato letterale dell'art. 19 del DPR 633/72, entro il 16 gennaio 2018 hanno "**retro imputato**" a dicembre le fatture del 2017 arrivate nei primi giorni del 2018.

La questione controversa era già stata segnalata in una precedente nota delle due associazioni, evidenziando, anche in detta occasione, i potenziali rischi che un'interpretazione restrittiva potrebbe comportare con l'avvio della **fatturazione elettronica**. Tali rischi sono legati alla possibile asincronia tra la trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio e il momento in cui il sistema recapita il documento al destinatario.

Viene nuovamente segnalato, infine, il problema riguardante le fatture elettroniche recapitate nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Poiché esse si intendono ricevute alla data di **"presa visione"**, potrebbe verificarsi il paradosso per cui, se il destinatario non visualizzasse mai la fattura, non decorrerebbe neanche il termine di decorrenza per l'esercizio della detrazione.

Copyright 2018 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata